

Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari (Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF)

del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 38 e 45 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim)¹,

visti gli articoli 44 capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)²,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹La presente ordinanza disciplina l'amministrazione, il contenuto e l'utilizzo del registro elettronico delle autorizzazioni speciali che autorizzano l'utilizzo a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim (Registro autorizzazioni speciali PF).

² Il Registro autorizzazioni speciali PF contiene dati relativi alle autorizzazioni speciali. Serve per la registrazione e la gestione amministrativa delle autorizzazioni speciali e a fini statistici.

Art. 2 Autorità responsabile e servizio amministrativo

¹L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) amministra il registro elettronico delle autorizzazioni speciali tramite un servizio esterno all'Amministrazione (servizio amministrativo).

¹ RS 813.1
² RS 814.01

² Il servizio amministrativo conserva la propria indipendenza giuridica, organizzativa e finanziaria nei confronti di qualsiasi organizzazione o impresa di vendita o di promozione di prodotti fitosanitari.

³ Il servizio amministrativo svolge segnatamente i seguenti compiti:

- a. coordina le proprie attività con i fornitori di dati del Registro autorizzazioni speciali PF, l'UFAM, l'Ufficio federale dell'agricoltura e con gli utenti delle interfacce standard e del registro;
- b. assicura la programmazione, il funzionamento e lo sviluppo del Registro autorizzazioni speciali PF;
- c. concede diritti individuali di connessione, consultazione e trattamento dei dati per il Registro autorizzazioni speciali PF ai titolari di autorizzazioni speciali e agli utenti di un'interfaccia standard;
- d. salva nel Registro autorizzazioni speciali PF i seguenti dati relativi ai titolari di autorizzazioni speciali: il campo di applicazione e il numero d'identificazione dell'autorizzazione speciale, la data di rilascio e il periodo di validità dell'autorizzazione speciale e la formazione continua da seguire per rinnovare l'autorizzazione speciale;
- e. controlla i dati forniti o le richieste di modifica da parte degli organi riconosciuti incaricati degli esami, degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua e dei titolari di una delle abilitazioni di cui all'articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 ORRPChim, in vista della loro iscrizione nel Registro autorizzazioni speciali PF;
- f. modifica la validità delle autorizzazioni speciali su richiesta dell'UFAM secondo le decisioni pronunciate dai Cantoni secondo l'articolo 11 ORRPChim.

Sezione 2: Fornitori di dati e tipo di dati

Art. 3 Organi riconosciuti incaricati degli esami

¹ Gli organi riconosciuti incaricati degli esami secondo l'articolo 12 capoverso 4 ORRPChim comunicano al servizio amministrativo per via elettronica il loro indirizzo postale, l'indirizzo elettronico e il numero di telefono nonché il nome e i dati utente della persona responsabile di fornire i dati di cui al capoverso 2.

² Per ciascuna persona che ha superato l'esame in vista di ottenere l'autorizzazione speciale per poter utilizzare a titolo professionale o commerciale i prodotti fitosanitari secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numero 1 ORRPChim, gli organi riconosciuti incaricati degli esami forniscono per via elettronica al servizio amministrativo i dati seguenti:

- a. il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo elettronico, il numero di telefono, la lingua di corrispondenza, la data e il luogo di nascita;
- b. i risultati degli esami teorici e pratici, le date e i luoghi degli esami superati;

- c. il campo di applicazione dell'autorizzazione speciale oggetto dell'esame;
- d. il numero d'identificazione del portale Internet Agate di cui agli articoli 20–22 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

³ Gli organi riconosciuti incaricati degli esami informeranno immediatamente il servizio amministrativo di qualsiasi modifica dei dati forniti menzionati nei capoversi 1 e 2.

Art. 4 Organi incaricati della formazione continua

¹ Gli organi incaricati della formazione continua comunicano al servizio amministrativo per via elettronica il loro indirizzo postale, il loro indirizzo elettronico e il loro numero di telefono nonché il nome e i dati utente della persona responsabile di fornire i dati secondo il capoverso 2.

² Inoltre, per ogni formazione continua, forniscono elettronicamente al servizio amministrativo i dati seguenti:

- a. entro sette giorni dall'inizio della formazione continua: i nomi dell'organo e della formazione continua, il luogo e la data della formazione, il numero di ore per il rinnovo dell'autorizzazione speciale, il campo o i campi di applicazione delle autorizzazioni speciali oggetto della formazione continua;
- b. entro 30 giorni dal termine della formazione continua: l'attestato di presenza del titolare dell'autorizzazione.

³ In sostituzione dei dati di cui al capoverso 2 lettera b, gli organi incaricati della formazione continua forniscono al titolare dell'autorizzazione speciale lo stesso giorno della formazione continua un codice che gli consente di confermare la propria partecipazione direttamente nell'apposito conto entro trenta giorni dalla formazione continua. Le ore di formazione continua frequentate sono computate non appena il titolare dell'autorizzazione speciale ha confermato la propria partecipazione nel Registro autorizzazioni PF.

⁴ Gli organi incaricati della formazione continua informeranno immediatamente il servizio amministrativo in merito a qualsiasi modifica dei dati forniti menzionati nei capoversi 1 e 2.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, uso, modifica e archiviazione dei dati

Art. 5 Qualità dei dati

I fornitori di dati si assicurano che al servizio amministrativo siano forniti solamente dati corretti e completi.

³ RS 919.117.71

Art. 6 Consultazione del Registro autorizzazioni speciali PF e modifica dei dati

¹ Il titolare di un'autorizzazione speciale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numero 1 ORRPCchim per l'impiego di prodotti fitosanitari può consultare i propri dati personali nel Registro autorizzazioni speciali PF.

² Il titolare di un'autorizzazione speciale può modificare i propri indirizzi postali ed elettronici nonché il proprio numero di telefono nel Registro autorizzazioni speciali PF, ad eccezione dei titolari di autorizzazioni speciali nel settore agricolo i cui dati sono aggiornati automaticamente.

³ Tutte le modifiche sono registrate.

Art. 7 Richiesta di rettifica da parte dei titolari di autorizzazioni speciali
Tutti i titolari di autorizzazioni speciali valide o non valide iscritti nel Registro autorizzazioni speciali PF possono richiedere la rettifica dei dati che li riguardano.

Art. 8 Collegamento con altri sistemi d'informazione

¹ L'accesso al Registro autorizzazioni speciali PF avviene tramite il portale Internet Agate secondo gli articoli 20–22 OSIAgr.

² Il Registro autorizzazioni speciali PF può scambiare informazioni dei sistemi d'informazione seguenti:

- a. il portale Internet Agate per garantire l'affidabilità dei dati personali dei titolari delle autorizzazioni speciali;
- b. il sistema d'identificazione eIAM-Login secondo l'ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)⁴;
- c. i sistemi d'informazione esistenti con dati sui titolari di autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari per garantire l'affidabilità dei dati.

Art. 9 Pubblicazione dei dati

L'UFAM pubblica sul suo sito Internet le seguenti informazioni su uno o più titolari di autorizzazioni speciali: il nome, l'anno di nascita del titolare dell'autorizzazione speciale nonché il numero, il campo di applicazione e la validità dell'autorizzazione speciale.

Art. 10 Trasmissione dei dati tramite un'interfaccia standard

Previo pagamento di un emolumento, i seguenti utenti possono ottenere l'accesso ai dati di cui all'articolo 9 tramite un'interfaccia standard:

⁴ RS 172.010.59

- a. i fornitori di dati di cui agli articoli 3 e 4;
- b. i servizi pubblici o i venditori di prodotti fitosanitari incaricati di svolgere compiti legali o che possono dimostrare di svolgere un compito di pubblico interesse.

Art. 11 Statistiche

¹ Il servizio amministrativo elabora statistiche sui dati contenuti nel Registro autorizzazioni speciali PF. L'UFAM può pubblicare i risultati delle statistiche.

² Il servizio amministrativo mette a disposizione dei servizi pubblici e privati i dati in forma anonima del Registro autorizzazioni speciali PF a scopo di ricerca.

³ La trasmissione di dati da parte del servizio amministrativo a terzi è ammessa anche se questi ultimi lavorano su mandato dell'UFAM.

Art. 12 Archiviazione dei dati

¹ Tutti i dati contenuti nel Registro autorizzazioni speciali PF sono archiviati mensilmente nel sistema GEVER.

² I dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 e all'articolo 4 capoverso 2 sono conservati dagli organi incaricati degli esami e dagli organi incaricati della formazione continua per un periodo massimo di otto anni. I dati anonimizzati possono essere conservati oltre questo termine.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 13 Ripartizione dei costi

¹ Il servizio amministrativo sostiene i costi della programmazione, del funzionamento e dello sviluppo del Registro autorizzazioni speciali PF, compresi quelli dell'interfaccia standard.

² I costi dell'allacciamento e dell'adattamento all'interfaccia standard secondo l'articolo 14 sono a carico degli utenti.

Art. 14 Emolumenti

Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 10 pagano gli emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, calcolati in funzione del tempo e delle risorse dedicate al trattamento della loro domanda.

⁵ RS 813.153.1

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 15

Il servizio amministrativo di cui all'articolo 1 adotta le misure organizzative e tecniche richieste dalle disposizioni in materia di protezione dei dati per garantire la protezione dei dati di cui è responsabile da qualsiasi tipo di smarrimento, trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Conformemente alle disposizioni transitorie dell'articolo 23a ORRPChim, i titolari di un'abilitazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 3 e 4 ORRPChim per l'impiego di prodotti fitosanitari secondo il diritto previgente devono notificarsi per iscritto entro il 30 giugno 2026 e fornire all'UFAM i dati seguenti:

- a. il loro nome, l'indirizzo postale, il numero di telefono e la lingua di corrispondenza;
- b. la copia di un documento d'identità;
- c. la data e il luogo della loro nascita;
- d. se del caso, il loro indirizzo elettronico e il loro numero d'identificazione del portale Internet Agate di cui agli articoli 20–22 OSIAgr,

e una delle seguenti abilitazioni:

1. una copia dell'autorizzazione speciale secondo l'articolo 8 capoverso 1 ORRPChim rilasciata prima del 31 dicembre 2025;
2. una copia del diploma riconosciuto secondo l'articolo 8 capoverso 3 ORRPChim;
3. una copia del diploma di apprendistato nel settore agricolo ottenuto prima del 1° luglio 1993.

² Qualsiasi abilitazione secondo il diritto previgente notificata entro il termine di cui al capoverso 1 è sostituita entro il 31 dicembre 2026 con un'autorizzazione speciale valida per otto anni i cui dati figureranno nel Registro autorizzazioni speciali PF.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2026.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr